

## Piano Sviluppo e Coesione Salute (già Piano Operativo Salute)

Traiettoria 4 «Biotecnologie, Bioinformatica e Sviluppo Farmaceutico»

### CHIARIMENTO N. 1

Par. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - Ultimo cpv.:

- *“Esecuzione nei tre anni antecedenti la data di indizione della procedura di contratti analoghi a quello in oggetto, anche a favore di soggetti privati, per un importo non superiore al doppio di quello stimato per il servizio richiesto (Allegato 2)”.*

In generale, si evidenzia che, i requisiti di partecipazione sono requisiti di qualificazione prescritti dalla legge o richiesti dalla stazione appaltante, con cui i concorrenti dimostrano di possedere la capacità di eseguire correttamente l’opera o la fornitura o il servizio oggetto dell’appalto e sono parametri minimi, non massimi di cui deve essere in possesso l’operatore economico.

Il requisito su richiamato trova il suo fondamento giuridico nell’art. 100, comma 11, del D. Lgs. 36/2023, nel quale la ratio del limite del doppio del fatturato è di vietare alla stazione appaltante di porre requisiti sproporzionati al valore dell'appalto e non, al contrario, di impedire agli operatori economici con maggiori requisiti di partecipare alla gara. Pertanto, deve essere escluso solo e soltanto chi non ha il requisito minimo richiesto (*esecuzione nei tre anni antecedenti la data di indizione della procedura di contratti analoghi a quello in oggetto, anche a favore di soggetti privati, per un importo non superiore al doppio di quello stimato per il servizio richiesto*) e mai che ne ha in misura maggiore.

Alla luce di quanto esposto, è assolutamente corretto che gli operatori economici possano presentare requisiti economico-finanziari anche superiori al doppio del valore stimato dell’appalto.

Catanzaro, 23.05.2024